

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

CON ANNESSE ISTANZE CAUTELARE ED ISTRUTTORIA

del **Dott. Flavio VERRECCHIA** (C.F.: VRRFLV71E01Z401W), nato a Montreal (Canada), il 1° maggio 1971, e residente in Buccinasco (MI), Via Dante n. 2, e domiciliato digitalmente presso l'indirizzo PEC angelafrancesca.canta@milano.pecavvocati.it dell'Avv. Angela Francesca Canta (C.F. CNTNLF67C69F205B), del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, su foglio separato, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata e al numero di fax 02 87152418

- ricorrente -

contro

- l'**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT**, Direzione Generale – Direzione Centrale Risorse Umane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Cesare Balbo n. 16 (CAP 00184), domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi 12

- Ente intimato -

dandone notificazione a

Dott. Federico POLIDORO, nato il 25.12.1963, e residente in Via Fiume delle Perle 11, 00144 Roma;

Dott. Filippo OROPALLO, nato il 2.3.1972, e residente in Via Cicerone 55/B, Santa Marinella 00058;

- controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensiva,

- della nota della Commissione esaminatrice n. 2045036/21 in data 11.06.2021 “Diario ammessi al colloquio”, pubblicata in data 17.6.2021 (**docc. 1 e 2**) sulla pagina *web* del sito istituzionale dell'ISTAT (relativa al “*concorso pubblico, per titolo ed esame, a 4 posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale*”), da cui si evince che il

ricorrente non è stato ammesso alla successiva fase del detto concorso, né per l'<area A) – *Strategia*>, né per l'<area B) – *Gestione dei processi statistici e dei processi organizzativi e amministrativi a supporto della produzione statistica*>;

- del Verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 31.7.2020 (**doc. 3**), reso pubblico attraverso la pubblicazione sulla menzionata pagina web soltanto in data 10.9.2021 (cfr. doc. 2), con il quale la Commissione ha determinato i “Criteri valutazione dei titoli” dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi sia per l'Area A che per l'Area B (la fissazione dei criteri di valutazione vale per entrambe le aree);
- della graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 9.9.2021 sul sito dell'Istituto (**doc. 4**);
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento a tutti i verbali della Commissione esaminatrice e a tutti gli atti infraprocedimentali;

e per la condanna dell'Istituto

all'esibizione della documentazione richiesta dal Dott. Verrecchia con istanza in data 24.6.2021 (**doc. 5**) il cui accesso è stato differito dall'Istituto all'esito della procedura (**doc. 6**), ormai però conclusasi in data 9.9.2021.

** ** *

PREMESSA. Prima di ogni altra considerazione, vale la pena di evidenziare a codesto ill.mo Collegio che il presente ricorso è principalmente diretto a contestare:

- la mancata ammissione del Dott. Verrecchia alla seconda fase del concorso di che trattasi e, altresì,
- l'atto mediante il quale la Commissione esaminatrice ha preteso di “specificare” i criteri di valutazione dei titoli per come stabiliti nel bando (di fatto, però, stravolgendoli, come meglio si dirà in prosieguo).

Del primo provvedimento, il ricorrente ha avuto contezza il 17.6.2021, del secondo soltanto il 10.9.2021 (a distanza, dunque, di quasi tre mesi; cfr. doc. 2).

Ancora oggi, invece, nonostante la presentazione di un'idonea e tempestiva istanza di accesso in data 24.6.2021 (cfr. doc. 5), il ricorrente ignora le ragioni della sua

mancata ammissione alla prova orale (e, dunque, l'esatto punteggio assegnatogli
dalla Commissione esaminatrice per i titoli posseduti).

Per di più, la selezione *de qua* è stata nelle more definita (la graduatoria di merito è stata, difatti, pubblicata sul sito *web* dell'Istituto appena il 9.9.2021; cfr. sempre doc. 2); sicché il Dott. Verrecchia, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine per impugnare la propria esclusione (60 giorni con l'applicazione della sospensione dei termini feriale), si trova costretto non solo a presentare un ricorso "al buio", ma anche a gravare la graduatoria di merito del concorso pubblico, e così a dover affrontare (in fretta e furia) le note difficoltà relative al reperimento degli indirizzi dei controinteressati cui notificare il gravame, al fine di non incorrere in alcuna decadenza. Poiché l'ISTAT non ha mai – ad oggi – rilasciato i dati anagrafici dei concorrenti, sono stati reperiti (fortunatamente) via web i *curricula* del Dott. Polidoro e del Dott. Oropallo, entrambi ammessi alla fase orale del concorso di che trattasi (e già sol per questo qualificabili come controinteressati nel presente giudizio), ed il primo risulta anche vincitore di concorso dell'Area B, essendosi classificato secondo in graduatoria (**docc. 7 e 8**).

In tal quadro, il ricorrente:

- si riserva - sin d'ora - la proposizione di motivi aggiunti al ricorso (allorché avrà la disponibilità dei documenti oggetto di istanza di accesso), con riserva altresì di valutare di proporre una diversa graduazione delle domande di gravame e
- fa dichiarazione di prontezza ad integrare il contraddittorio, ove eventualmente disposto da codesto ill.mo TAR ex art. 49 c.p.a..
- circa i recapiti dei controinteressati, si chiede sin d'ora, eventualmente, la rimessione in termini (non potendo avere certezza sulla correttezza degli indirizzi reperiti via web in assenza di collaborazione dell'Ente).

Ciò doverosamente chiarito, ci si può soffermare nell'esposizione dei presupposti in

** ** *

FATTO E DIRITTO

** ** *

1. Con bando adottato con Deliberazione DOP/865/2018 del 3.8.2018, l'ISTAT ha indetto

un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assegnazione di 4 posti per il profilo di dirigente tecnologo di primo livello professionale, suddiviso in due diverse aree operative (vd. **doc. 9**; si veda anche il **doc. 10**, vale a dire la Deliberazione DOP/972/2019 del 17.9.2019 con cui l'Istituto ha modificato e riaperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione).

2. Il Dott. Flavio Verrecchia, già dipendente di ruolo dell'ISTAT con il profilo di Primo Tecnologo di I livello professionale (**doc. 11**), ha partecipato alla procedura concorsuale di che trattasi presentando istanza (avendone i requisiti) con riferimento sia all'area A - Strategia, sia all'area B - Gestione dei processi statistici e organizzativi e amministrativi a supporto della produzione statistica, per ognuna delle quali erano disponibili due posti (**doc. 12**).

3. Il Bando di concorso, all'art. 5, per quanto qui più interessa, prevedeva quanto segue:
«1. Il concorso si svolge per titoli ed esame. Il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti, così ripartiti:

A) Titoli max 75 punti

B) Colloquio max 25 punti

Per quanto riguarda i titoli, verranno prese in considerazione le seguenti categorie:

d) Pubblicazioni e lavori max 10 punti:

Monografie, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, rapporti tecnici

b) Attività professionale max 35 punti:

Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell'attività lavorativa svolta, con particolare riferimento alla direzione o coordinamento oppure alla partecipazione alle attività di:

- strutture organizzative complesse;

- progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;

- commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali.

Nella valutazione dell'attività professionale, sarà dato particolare rilievo alla pertinenza

dei titoli presentati rispetto agli ambiti di competenze associati all'area concorsuale prescelta;

c) Competenze manageriali max 15 punti:

Risultati raggiunti, in termini di innovazione di processo e/o prodotto, nella direzione e gestione di strutture e/o progetti di innovazione, attraverso modelli organizzativi e produttivi coerenti con il programma di modernizzazione dell'Istituto

d) Giudizio complessivo max 15 punti:

Giudizio complessivo sul percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione» (cfr. doc. 9).

Laddove, l'art. 3, comma 6, del medesimo Bando, precisava che «*Per ciascuna delle categorie di titoli "Pubblicazioni e lavori" e "Attività professionale", di cui al successivo articolo 5, i candidati potranno inviare un **numero massimo di 10 titoli**, selezionandoli in base alla pertinenza, inerenza e rilevanza rispetto agli ambiti di competenze associati all'area concorsuale prescelta*» (cfr. ancora doc. 9).

Ed il successivo art. 6, comma 1, stabiliva che «***Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che hanno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 60/75***» (cfr. sempre doc. 9).

4. Con il su richiamato art. 5 del Bando di concorso (comma 2), l'Istituto ha anche chiarito che i criteri di valutazione dei titoli sarebbero stati definiti dalla Commissione esaminatrice e che gli stessi sarebbero stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Istituto, soltanto "*al termine della procedura concorsuale di cui al presente Bando*".

5. In effetti, nella riunione del 31.7.2020 (cfr. verbale n. 3, pubblicato soltanto il 10.9.2021 – doc. 3), la nominata Commissione esaminatrice ha specificato i criteri per la valutazione delle quattro categorie di titoli individuate dal Bando (valevoli sia per il profilo "Area A" che per il profilo "Area B), pretendendo - tuttavia - di suddividere il macrocriterio

“Attività professionale” in molteplici sottovoci e di ricollegare a ciascuna di esse un punteggio massimo (cumulabile con gli altri), per nulla allineato al punteggio massimo del macrocriterio (35).

Più precisamente, sebbene la *lex specialis* prevedesse, come visto, per la voce “Attività professionale” un **punteggio massimo di 35 punti (su 100 punti)**, la Commissione ha introdotto un meccanismo valutativo che avrebbe potuto comportare l’attribuzione al candidato fino a 80 punti complessivi (ciò che avrebbe necessariamente comportato una riparametrazione del detto punteggio, in alcun modo prevista dal Bando).

E valga il vero.

Si legge nel Verbale di concorso n. 3: «Con riferimento alla valutazione dell’attività professionale, ... la commissione stabilisce che verranno considerate le attività prestate in riferimento a tematiche connesse ad almeno uno degli ambiti di competenza associati all’area concorsuale prescelta dai singoli candidati, da questi adeguatamente documentate o autodichiarate. La valutazione della commissione (per un punteggio massimo di 35) dovrà essere basata sull’analisi dei seguenti elementi:

- a) **Direzione di strutture organizzative complesse** (aventi elevato livello di autonomia, tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti), occupate per un periodo congruo di tempo (almeno un anno) con risultati positivi per quanto desumibili dalla documentazione presentata (**massimo 8 punti per ogni titolo presentato**);
- b) **Coordinamento di progetti di ricerca o gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale** (**massimo 3,5 punti per profilo A e 2,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato**);
- c) **Coordinamento di commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali** (**massimo 2,5 punti per profilo A e 3,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato**);
- d) **Partecipazione a commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali** (**massimo 1 punto per ogni titolo presentato**)» (cfr. doc. 3).

Non sfuggirà che, ove i 10 titoli presentati dal candidato (nel numero massimo, cioè, fissato dal Bando) fossero tutti afferenti (in ipotesi) alla sottovoce «a) Direzione di strutture organizzative complesse», il punteggio potrebbe arrivare, in prima battuta, fino

a 80 punti (8 punti x 10), per poi essere “ricondotto” (in qualche modo, sul che vedi *infra*) al punteggio massimo di 35/100 previsto dalla *lex specialis*.

Si ignora, invero, la formula prescelta dai Commissari per la “riparametrazione” del punteggio del criterio “Attività professionale”. Nondimeno:

- i. nel caso in cui si fosse scelto di livellare tutti i risultati superiori a 35 al massimo consentito dal Bando (ossia, comunque 35 punti), la Commissione avrebbe finito con l’equiparare (con l’appiattimento del punteggio) candidati con diversa esperienza, falsando così il risultato finale;
- ii. nel caso in cui si fosse, invece, deciso di **riproporzionare** tutti i risultati al punteggio massimo consentito dal Bando, **la Commissione avrebbe addirittura finito con l’introdurre surrettiziamente un ulteriore requisito di sbarramento (non previsto dalla *lex specialis*) alla successiva fase (orale) di concorso.** Per comprendere l’abnormità dell’operato dei Commissari sarà sufficiente un esempio. Se un candidato per il profilo A avesse presentato 10 titoli (nel numero massimo previsto dal Bando) tutti afferenti alla sottovoce «b) Coordinamento di progetti di ricerca o gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale (massimo 3,5 punti per profilo A ... per ogni titolo presentato)» ed un altro candidato avesse - invece - presentato 10 titoli tutti per la sottovoce «a) Direzione di strutture organizzative complesse», quest’ultimo avrebbe ottenuto il massimo corrispondente a 35 punti (perché $80 / \max \times 35 = 35$), mentre **il primo candidato (a seguito della riparametrazione “proporzionale”) avrebbe potuto ottenere** (35 punti in prima battuta e successivamente) **soltanto 15,31 punti** (in quanto $(35 / \max \times 35 = 15,3)$). Un punteggio, cioè, che rende *ictu oculi* in questo caso impossibile (i.e. assegnare 15,31 punti di 35 significa perderne 20) il raggiungimento della soglia di **sbarramento di 60 punti titoli (su 75) prevista dal Bando per passare alla fase orale del concorso.**

In entrambe le ipotesi prospettate, insomma, la Commissione avrebbe agito in spregio alla *lex specialis* e ai principi generali in tema di pubbliche gare.

6. Ma non è ancora tutto.

Sempre con riferimento alla voce “Attività professionale”, il Bando stabiliva che sarebbero state oggetto di valutazione, ai fini dell’affidamento dell’incarico, le seguenti attività:

- Direzione di strutture organizzative complesse;
- Direzione di progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;
- Direzione di commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali;
- Coordinamento di strutture organizzative complesse;
- Coordinamento di progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;
- Coordinamento di commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali;
- Partecipazione a strutture organizzative complesse;
- Partecipazione a progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;
- Partecipazione a commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali (cfr. doc. 9).

La Commissione ha, tuttavia, arbitrariamente deciso di escludere dalla valutazione dei titoli (senza fornire la benché minima motivazione) le seguenti attività:

- **Direzione di progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;**
- **Direzione di commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali;**
- **Coordinamento di strutture organizzative complesse;**
- **Partecipazione a strutture organizzative complesse;**
- **Partecipazione a progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale** (cfr. doc. 3).

Per di più, sempre con riferimento alla sottovoce “a) Direzione di strutture organizzative complesse”, la Commissione, con il Verbale n. 3, ha preteso di introdurre, ai fini della valutazione, anche due vincoli assolutamente non previsti dal Bando. Vale a dire:

- i. l’*«elevato livello di autonomia»* delle strutture organizzative complesse dirette dal candidato, *“tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti”*;

- ii. un periodo minimo di occupazione *«(almeno un anno)»*. Con la conseguenza che un candidato che presentasse 10 titoli ma fosse stato occupato per soli 11 mesi, si ritroverebbe con un punteggio pari a 0 (senza averne avuto contezza al momento della partecipazione al concorso).

Per non parlare del parametro *“con risultati positivi per quanto desumibili dalla documentazione presentata”* (cfr. sempre doc. 3), che non è dato davvero di sapere cosa possa significare.

7. Per una sintesi delle scelte operative condotte dalla Commissione nella fattispecie concreta, in sfregio al Bando di concorso, si ricorrerà, per chiarezza espositiva, a due tabelle (allegate al presente ricorso sub **doc. 13**).

8. Nel Verbale n. 3, la Commissione esaminatrice è intervenuta anche sul macrocriterio “Giudizio complessivo”.

In particolare, a fronte del Bando che prevedeva semplicemente un *«Giudizio complessivo sul percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione»*, la Commissione sembra aver dato eccessivamente peso al *«**profilo presentato dal candidato**»* quando, invece, da un lato la *«breve relazione»* (che ciascun candidato era onerato di presentare; cfr. art. 3.7 del Bando, doc. 9) doveva essere di esclusivo ausilio ai Commissari per l'esame dei titoli presentati (infatti il bando precisava che *«Tale documento non concorre a formare punteggio ma costituisce un ausilio alla Commissione nell'esame dei titoli presentati»*; cfr. sempre doc. 9); e, dall'altro lato, è di palmare evidenza come titoli legati all'attività professionale nulla possano dire ad esempio sulla formazione o sul profilo culturale del candidato.

9. All'esito della valutazione dei titoli la Commissione, con la nota n. 2045036/21 del 11.06.2021 qui gravata (conosciuta il successivo 17.6.2021), non ha ammesso il Dott. Verrecchia alla successiva fase orale, in nessuna delle due Aree a concorso.

10. Con istanza inoltrata a mezzo PEC il 24.6.2021, il ricorrente ha domandato di poter prendere visione degli atti di gara, ma il 15.7.2021 l'ISTAT ha differito l'accesso alla conclusione della selezione *de qua*.

11. In tale contesto, una volta appresi i sub-criteri determinati dalla Commissione per la valutazione dei titoli, il Dott. Verrecchia non può esimersi dall'invocare la tutela di codesto ill.mo TAR (con espressa riserva di motivi aggiunti allorquando si avrà contezza della valutazione specifica condotta dai Commissari nei propri confronti), ed impugnare, quindi, gli atti della procedura meglio indicati in premessa, che appaiono illegittimi e meritano di essere annullati alla luce delle seguenti ragioni in Diritto.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ART. 97, COMMA 1, 24, 103 E 113 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 – VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATI NEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI (PAR CONDICIO, TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE) - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, PERPLESSITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA

Il concorso pubblico, in linea di principio, consiste nella selezione dei concorrenti in base ad oggettive valutazioni dei loro titoli e dei risultati degli appositi esami da loro sostenuti, o dei titoli e degli esami secondo i principi di imparzialità e di buon andamento (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 2008 , n. 1685).

La predeterminazione dei criteri di valutazione è, dunque, regola generale per tutti i concorsi pubblici, alla luce dell'esigenza di garantire l'effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico (Cons. di Stato, V,

28 giugno 2004, n. 4782); e ciò, in base a quanto enunciato dall'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (rubricato "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali"), che è regola imperativa espressione diretta dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

La Commissione esaminatrice, nell'ambito dei concorsi pubblici, può scegliere di articolare i criteri e le macro-voci di valutazione in ulteriori sub-criteri, purché tale articolazione consista in una mera specificazione dei richiamati criteri e macro-voci e non si traduca nell'introduzione di nuovi e diversi parametri valutativi.

Nel caso di specie, invece, la Commissione, sia per l'Area A che per l'Area B (a cui ha contestualmente partecipato il Dott. Verrecchia) ha immotivatamente introdotto uno schema di "riproporzionamento" dei punteggi (per di più) del solo ambito di valutazione "*Attività professionale*" assolutamente non previsto nel Bando di concorso, finendo per costituire una limitazione sperequativa.

E valga il vero.

Ai sensi dell'art. 5 del Bando di concorso (cfr. doc. 9), la Commissione esaminatrice disponeva complessivamente per la valutazione dei titoli di un punteggio pari a 75/100 così ripartito:

- Pubblicazioni e lavori max 10 punti
- Attività professionale max 35 punti
- Competenze manageriali max 15 punti
- Giudizio complessivo max 15 punti

Sennonché la Commissione esaminatrice, in sede di definizione dei criteri di valutazione dei titoli, ossia nel Verbale n. 3 qui gravato, ha, come visto, stabilito di adottare per la valutazione di tutti i candidati una (allo stato ignota) formula di "riproporzionamento" (non si sa bene perché, peraltro, riferita solo al parametro "*Attività professionale*" e non a tutti gli altri macro-criteri), conseguente al fatto di avere assegnato a ciascun titolo un punteggio autonomo, in modo che il totale disponibile potesse - in astratto - superare abbondantemente il punteggio massimo prefissato dal Bando (35 punti).

Tale formula, sia che si risolva in un appiattimento (con la riconduzione a 35 di tutti i

punteggi superiori a 35), sia che si concretizzi in una parametrizzazione dei punteggi rispetto al punteggio migliore, secondo una formula matematica del tipo (valore/(diviso) valore migliore) x (moltiplicato) per 35, finisce comunque per schiacciare meccanicisticamente i punteggi effettivamente spettanti ai concorrenti.

Il che risulta ancor più grave in relazione al precetto dell'art. 6 del medesimo Bando, per il quale, per essere ammessi al colloquio, occorre riportare, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 60/75.

Non v'è chi non veda, insomma, come il criterio di attribuzione dei punteggi, attraverso il metodo proporzionale fissato *ex novo* dalla Commissione, incida sui punteggi massimi conseguibili dai singoli candidati, che finiscono per dipendere non dal valore in termini assoluti del loro *curriculum studiorum*, ma da un elemento del tutto casuale come il loro rapporto relativo con altri candidati.

In tale ottica, tale metodo di valutazione distorce la realtà e viola i cardini costituzionali di cui all'art. 97 Cost. dell'imparzialità e della *par condicio*, che peraltro sono in materia specificamente ricordati anche dal secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 487/94.

Alla scrivente difesa non sfugge, si badi, l'orientamento giurisprudenziale per cui, in sede di giudizio amministrativo di legittimità, non sono sindacabili i criteri stabiliti dall'Amministrazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli in un pubblico concorso o in un esame di abilitazione, salvo il caso di manifesta e distorta irrazionalità (cfr. *infra multa* Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1698).

Tuttavia, nel caso di valutazione di titoli, il giudizio della Commissione esaminatrice, in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 97 e 113 Cost., è pienamente sindacabile quando – come nel caso di specie – emerga l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto (cfr. ad es. TAR Lazio Roma, sez. III, 18.12.2006, n. 14793, ma soprattutto, **TAR Lazio, Roma, sezione III-quater, 2.3.2009, n. 2118, resa nel ricorso presentato contro la graduatoria finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi diciannove posti per il profilo di primo tecnologo di secondo livello professionale, di cui quattro posti per l'area risorse**

umane e pianificazione- esperto nella gestione delle risorse umane, nella formazione e negli strumenti di pianificazione e programmazione” indetto proprio dall’ISTAT).

A ben vedere, anche sulla stessa assegnazione dei sotto-punteggi massimi nell’ambito del parametro “Attività professionale”, la Commissione non risulta essersi comportata in modo conforme alla *ratio* del Bando; per di più, non è in nessun caso specificato, nel Verbale n. 3, la ragione per cui i Commissari abbiano stabilito i diversi sottopunteggi per “ciascun titolo” presentato dal candidato (punti 8, 2,5, 3,5 ovvero 1), stante l’ampio e immotivato divario tra i diversi ambiti di attività.

Sul difetto di motivazione e sulla violazione del principio di non discriminazione che inficiano irrimediabilmente l’operato della Commissione ci si consenta, poi, un’ultima riflessione.

Per giurisprudenza pacifica (si veda da ultimo, TAR Roma, Sez. I, 2.4.2021, n. 4015), i criteri di valutazione della selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, **con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative**, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa.

La predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione è volta ad evitare, infatti, che l'attribuzione del punteggio per i titoli possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato di valutazioni precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati (cfr. T.A.R. Marche, 25 novembre 2019, n. 729).

Nel caso concreto, invece, anche ammesso (per assurdo, si badi) che la Commissione potesse introdurre i sotto-criteri per come ha fatto (relativamente alla valutazione del parametro “Attività professionale”) – il che non è –, la stessa Commissione non ha comunque mai specificato nel Verbale n. 3 quale formula matematica intendesse seguire per la riparametrazione del punteggio.

In tal quadro, avendo stabilito soltanto a posteriori come agire per la riparametrazione (appiattimento? o proporzionalità? Non è dato al momento sapere...), magari dopo aver valutato uno o più candidati, **non essendosi prefissata una regola scritta (si da rendere**

intelligibile a chiunque vi avesse interesse il processo logico seguito nella valutazione delle prove e dei titoli), discende che:

- il giudizio finale sinteticamente espresso non possa considerarsi sufficiente, ai fini della motivazione (è principio giurisprudenziale pacifico; si veda, da ultimo, T.A.R., Campobasso, sez. I, 24 marzo 2020, n. 101);
- non possa essere assicurata, nella specie, l'imparzialità della valutazione dei titoli dei candidati da parte dei Commissari.

Ma non è ancora tutto.

**

Come visto, la Commissione esaminatrice ha difatti anche deciso, nel caso di specie, sempre con riferimento al parametro “Attività professionale”, di arbitrariamente escludere dalla valutazione dei titoli (senza fornire la benché minima motivazione) le seguenti attività professionali (invece espressamente richiamate nel Bando di concorso):

- Direzione di progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;
- Direzione di commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali;
- Coordinamento di strutture organizzative complesse;
- Partecipazione a strutture organizzative complesse;
- Partecipazione a progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale (cfr. doc. 3).

Con la conseguenza che quei candidati che avessero scelto di presentare in concorso i titoli ricadenti in uno dei suddetti ambiti di attività (come la *lex specialis* consentiva di fare) non avrebbero in realtà conseguito alcun punteggio utile.

Si aggiunga che, con riferimento, invece, alla sottovoce “a) Direzione di strutture organizzative complesse” (una delle attività professionali previste dal Bando che la Commissione ha deciso di mantenere ai fini della valutazione dei candidati), la Commissione esaminatrice ha preteso di introdurre due vincoli assolutamente non previsti dalla *lex specialis*. Vale a dire, l’«*elevato livello di autonomia*» delle strutture organizzative complesse dirette dal candidato, “*tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti*”;

ed un periodo minimo di occupazione «(almeno un anno)». Con la conseguenza che un candidato che presentasse 10 titoli ma fosse stato occupato per soli 11 mesi, si ritroverebbe con un punteggio pari a 0 (senza averne avuto contezza al momento della partecipazione al concorso).

Insomma, la Commissione esaminatrice, senza fornire motivazioni, ha deciso di disapplicare il Bando:

- non valutando le Posizioni di Direzione di Strutture organizzative complesse per servizi inferiori ad un anno;
- non valutando le Posizioni di Direzione di Strutture organizzative complesse che non fossero di elevato livello di autonomia (qualsiasi cosa voglia intendersi);
- non valutando le Posizioni di Coordinamento o Partecipazione a Strutture organizzative complesse;
- non valutando le Posizioni di Direzione o Partecipazione a Progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;
- non valutando le Posizioni di Direzione di Commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali.

Il tutto, sebbene la giurisprudenza costantemente affermi che **“il bando di concorso è la *lex specialis*” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme dei bando**” (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423; sez. V, 14 marzo 2014, n. 1328).

Nel caso concreto, la Commissione di gara ha, viceversa, chiaramente elaborato nuove regole di giudizio, assolutamente non previste dalla *lex specialis* (ed anzi in contrasto con le disposizioni del Bando), coniandole e introducendole illegittimamente *ex post*.

Va da sé infatti che, se i candidati avessero avuto a priori contezza dell’esistenza di tali nuovi sub-criteri elaborati dalla Commissione e del loro rilievo ponderale, avrebbero potuto formulare diversamente la loro domanda di partecipazione, proponendo aspetti della loro esperienza professionale atti a permettere di conseguire specifici sub-punteggi in relazione

ai singoli sub-criteri e sub-punteggi definiti dalla legge di gara.

Difettando, com'è avvenuto nella specie, tale conoscenza iniziale, risulta viziato l'affidamento dei partecipanti e la stessa *par condicio* dei concorrenti.

*

La Commissione, senza fornire alcuna motivazione, ha – infine – deciso di discostarsi dalle previsioni del Bando anche per la voce **“Giudizio complessivo”** (previsti max **15 punti**). Infatti, quando il bando prevedeva semplicemente un *«Giudizio complessivo sul percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione»* (cfr. doc. 9), la Commissione ha stabilito di *«riconoscere **particolare rilevanza** al livello di coerenza del **profilo presentato dal candidato** agli **ambiti di competenza richiesti dal bando**»* (Cfr. All. 3).

La Commissione sembra ridurre, in definitiva, il “giudizio complessivo” sul *«percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato»* a quanto esposto dal candidato nel proprio profilo, vale a dire la *«breve relazione»* (cfr. art. 3.7 del Bando, doc. 9) che doveva essere di esclusivo ausilio ai Commissari per l'esame dei titoli presentati.

Senza contare che i titoli legati all'attività professionale nulla possano dire ad esempio sulla formazione o sul profilo culturale del candidato.

** **

II. ISTANZA ISTRUTTORIA.

Come detto, l'Ente intimato non ha ancora consentito al ricorrente di avere accesso ai verbali di valutazione che hanno condotto alla sua non ammissione alla fase del colloquio, nonché a tutti i verbali della Commissione esaminatrice.

L'ISTAT, sulla base delle disposizioni del Bando, ha differito l'accesso, tempestivamente richiesto dal Dott. Verrecchia, alla conclusione della selezione pubblica. Ma il concorso è stato ormai definito, con la pubblicazione della graduatoria di merito (il 10.9.2021); dal che l'impellente necessità dell'intervento di codesto ill.mo Collegio, affinché ordini alla P.A. di esibire tutti i documenti richiesti, per esigenze difensive.

Si avanza pertanto domanda ex art. 63 c.p.a. (che, a sua volta, richiama l'art. 210 c.p.c) ovvero art. 116 c.p.a., con espressa riserva, sin d'ora, di motivi aggiunti al presente ricorso.

** **

III. ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* è nei motivi esposti. Il *periculum in mora* è rappresentato dalla circostanza che, ove non vengano immediatamente annullati i provvedimenti ed atti impugnati, il ricorrente vedrebbe irrimediabilmente perso il bene della vita cui aspira, cioè l'inserimento nella graduatoria di merito.

A fronte del danno grave ed irreparabile che ne scaturisce per il Dott. Verrecchia, si ritiene, dunque, sussistano nella specie motivi per richiedere una sospensione degli impugnati provvedimenti ed atti.

D'altro canto, avendo agito tempestivamente anche contro la graduatoria di merito, si ritiene che l'ISTAT non abbia ancora formalizzato gli incarichi agli attuali vincitori.

** ** *

P.Q.M.

** ** *

Il **Dott. Flavio Verrecchia**, *ut supra* rappresentato e difeso, conclude allo stato - e con espressa riserva di altro dedurre, produrre ed eccepire e con ogni più ampia riserva di proporre motivi aggiunti, con riserva altresì di proporre una diversa graduazione delle domande - affinché codesto ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia:

- **in sede cautelare**, sospendere tutti i provvedimenti impugnati, meglio descritti in epigrafe, previa audizione del sottoscritto difensore in Camera di Consiglio;
- **nel merito**, accertare, riconoscere e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e per l'effetto annullarli, con conseguente riconoscimento dell'obbligo dell'Istituto intimato di provvedere a rinnovare la valutazione dei titoli per entrambe le Aree A e B ed ai conseguenti adempimenti.

In via istruttoria, si chiede che codesto ill.mo Collegio acquisisca dall'Amministrazione tutti gli atti del procedimento e, in particolare, tutti gli atti e documenti oggetto di istanza di accesso del Dott. Verrecchia ma ancora non in possesso del ricorrente e, comunque,

impugnati.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si depositano i documenti indicati in atto.

**

DICHIARAZIONE EX ART. 9 DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, che, trattandosi di concorso pubblico il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Milano, 15 settembre 2021

(Avv. Angela Canta)